

(N. 1809)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1956 (V. Stampato n. 2014)

d'iniziativa dei Deputati VILLA, GUERRIERI Filippo, RIVA, VIVIANI Arturo e FRANZO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1956

Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è modificato come segue:

Il primo, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I decreti con cui è conferita la pensione di guerra sono revocabili o modificabili quando ricorrano i casi contemplati dall'articolo 9 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e nei termini previsti da detto articolo.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione degli assegni o della pensione ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la

soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo articolo 110 ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« A chiunque, senza giustificato motivo rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

« Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto specificato dal precedente articolo 44 ».

Art. 2.

Le modificazioni delle posizioni pensionistiche intervenute a norma degli articoli 98 e 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nel periodo che va dal 1° settembre 1950 alla data di pubblicazione della presente legge, possono essere sottoposte a riesame su domanda degli inte-

ressati. Il Ministro per il tesoro delibera definitivamente su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale.

Art. 3.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.